

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Rev.	Descrizione	Data	Consiglio di Amministrazione	OdV
1.0	Prima emissione	29/12/2016		

Questo documento è di proprietà della S.I.X.T. spa che ne detiene l'uso esclusivo. E' vietata ogni copia e riproduzione.

INDICE

Capitolo 1 DEFINIZIONI

- Art.1.0 Definizioni

Capitolo 2 IL DECRETO LEGISLATIVO 231

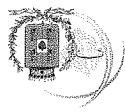
- Art. 2.0 Il D.Lgs. 231/01- I contenuti
- Art. 2.1 Le Linee Guida Confindustria

Capitolo 3 L'AZIENDA

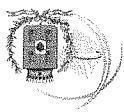
- Art. 3.0 La S.I.X.T. spa
- Art. 3.1 Organigramma Aziendale- Struttura generale

Capitolo 4 LE FATTISPECIE DI REATO

- Le Fattispecie di reato
- Frode Informatica (Art. 640 ter)
- Detenzione Abusiva di Codici Di Accesso (Art. 615 Quater)
- Danneggiamento Di Informazioni, Dati e Programmi Informatici Utilizzati Dallo Stato o da Altro Ente Pubblico o comunque di Pubblica Utilità (Art. 635 Ter)
- Danneggiamento di Sistemi Informatici o Telematici (Art. 635 Quater)
- Danneggiamento di Sistemi Informatici o Telematici di Pubblica Utilità (Art. 635 Quinquies)
- Istrigazione alla Corruzione (Art.322 C.P.)
- Corruzione per l'esercizio della Funzione (Art.318 c.p.) Introdotto a seguito dell'entrata in vigore della Legge 190/2012 (Anticorruzione)
- Malversazione ai Danni dello Stato (Art. 316 Bis C.P.)
- Indebita Percezione di Erogaizoni (Art. 316 ter c.p.)



- Truffa ai Danni Dello Stato o di Altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (Art. 640 Bis.)
- Concussione (Art. 317 c.p.)
- Corruzione per un Atto Contrario ai Doveri di Ufficio (Art. 319 C.P.)
- Corruzione in Atti Giudiziari (Art. 319 Ter)
- Corruzione per Atto di Pubblico Servizio (Art. 320 C.P.)
- Istigazione alla Corruzione (Art. 322 C.P.)
- False Comunicazioni Sociali (Art. 2621 C.C.)
- False Comunicazioni Sociali in Danno Dei Soci E Dei Creditori (Art. 2622 C.C.)
- Impedito Controllo (Art. 2625 C.C.)
- Illegale Ripartizione degli Uffizi (Art. 2627 C.C.)
- Associazione per Delinquere (Art. 416 C.P.)
- Associazione per Delinquere di Stampo Mafioso (Art. 416 Bis C.P.)
- Ricettazione (Art. 648 C.P.)
- Riciclaggio (Art. 648 Bis C.P.)
- Duplicazione Abusiva di Programmi per Elaboratore oppure Distribuisce, Vende o detiene su Supporti Non Contrassegnati Siae (Legge 633/1941)
- Omicidio Colposo (Art. 589 C.P.)
- Lesioni Personali Colpose (Art. 590 C.P.)
- Reato Anticorruzione
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 25 ter)
- Reati Ambientali (Art. 25 undicies)
- Falso in bilancio (Art. 25 ter D.Lgs. 231/01- Legge 27 Maggio 2015 n. 69)
- Autoriciclaggio (Art. 25 octies D.Lgs. 231/01- Legge 27 Maggio n. 69) ""Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio)
- Impedimento del controllo (Art. 25 undicies D.Lgs. 231/01- Legge n. 68 del 22 maggio 2015)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01 - Legge del 29 ottobre 2016 n. 199).



Capitolo 5 IL MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO

- Art. 5.0 Funzione del Modello 231
- Art. 5.1 Destinatari del Modello 231
- Art. 5.2 Approvazione ed Aggiornamento
- Art. 5.3 Struttura del Modello
- Art. 5.4 La Matrice del Rischio Reato
- Art. 5.5 Il Rischio Accettabile
- Art. 5.6 I principi della Mappatura delle Aree di Rischio-Reato
- Art. 5.7 Le Aree Sensibili
- Art. 5.8 Le Attività Operative a Rischio-Reato
- Art. 5.9 Le Procedure Operative
- Art. 5.10 Il Rapporto tra Modello e Codice Etico
- Art. 5.11 Il Rapporto tra Modello e Piano Della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Art. 5.12 L'aggiornamento del Modello
- Art. 5.13 Il Sistema di Controllo

Capitolo 6 LA COMUNICAZIONE DEL MODELLO 231

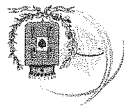
- Art. 6.0 La Comunicazione del Modello

Capitolo 7 LA FORMAZIONE

- Art. 7.0 La Formazione ai Destinatari

Capitolo 8 IL SISTEMA DISCIPLINARE

- Art. 8.0 Lo Scopo del Sistema Disciplinare
- Art. 8.1 Misure nei confronti dei Dipendenti
- Art. 8.2 Misure nei confronti del Dirigente
- Art. 8.3 Misure nei confronti dell'amministratore Unico
- Art. 8.4 Misure nei confronti del Sindaco



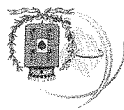
- Art. 8.5 Misure nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori
- Art. 8.6 Misure nei confronti dei Soci
- Art. 8.7 Misure nei confronti dei Partner
- Art. 8.8 Registro delle Sanzioni

Capitolo 9 L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

- Art. 9.0 Funzione e Poteri
- Art. 9.1 Nomina e Revoca
- Art. 9.2 Attività di Controllo
- Art. 9.3 Attività di Informazione all'O.d.V.
- Art. 9.4 Attività di Reporting
- Art. 9.5 Raccolta e Conservazione delle Informazioni
- Art. 9.6 Rispetto della Riservatezza

Capitolo 10 IL SISTEMA DI CONTROLLO

- 10.0 Obiettivi del sistema di controllo interno
- 10.1 Le componenti del sistema di controllo

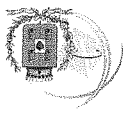


CAP. I

DEFINIZIONI

> Art. 1.0 Definizioni

- > ANAC: Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche;
- > "Aree Sensibili": processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 (come elencati nella matrice dei Rischi di reato);
- > "CCNL": Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da SIN;
- > "Clienti": i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, ricevono da SIN servizi o prestazioni;
- > "Collaboratori": i soggetti aventi con la S.I.X.T. spa rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e di distacco;
- > Codice di Etico: Codice di Etico adottato dalla Società;
- > "Consulenti": i soggetti con competenze specifiche in determinate materie che assistono SIN nello svolgimento di atti fornendo informazioni, indirizzi e pareri;
- > "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- > "Delega": l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- > "Destinatari" delle prescrizioni contenute nel Modello: membri degli Organi sociali, dipendenti, distaccati, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori e partner della S.I.X.T. spa;
- > "Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la S.I.X.T. spa, ivi compresi i dirigenti;
- > "Fornitori": i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, erogano servizi o prestazioni alla S.I.X.T. spa;
- > "La Società": S.I.X.T. spa;
- > "Legge anticorruzione" Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265 e s.m.i.;
- > "Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e modificate il 31 marzo 2008;



CAP. II IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

- **"Modello"**: il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;

- **"Organismo di Vigilanza"** **"OdV"**: l'organismo di controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;

- **"P.A."**: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

- **"Partner"**: Enti o fornitori privilegiati (incluso l'RTI e le Aziende che lo compongono) che, in virtù di specifici contratti, si relazionano con la S.l.x.T. spa nello svolgimento degli impegni contrattuali, condividendo con la stessa i benefici e gli oneri legati ai livelli di efficienza e di qualità dei servizi prestati

- **"Procedure Aziendali"**: insieme dei passi procedurali e delle attività di controllo poste in essere per ciascuna attività sensibile al fine di ridurre a livello accettabile il rischio di commissione di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

- **"Reati"**: le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di successive modificazioni ed integrazioni, i reati definiti dalla Legge Anticorruzione e tutti i reati disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale;

- **RPC**: Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 7 c. 1 della Legge 190/2012;

- **RTS**: Responsabile della Trasparenza ai sensi del D. Lgs. N. 33 del 2013;

- **"Soggetti apicali"**: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.
- **Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015** "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower);

- **Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015** "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"

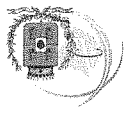
- **Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015** - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione

- **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**: programma triennale da aggiornare annualmente ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013;
- **Decreto 97/2016**- Decreto Madia

➤ Art. 2.0 II D.Lgs. 231/01- I contenuti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel sistema italiano la responsabilità amministrativa di persona giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, per determinati tipi di reato commessi – nell'intercasse o a vantaggio dell'ente – da persone che si trovano con l'ente stesso in particolari relazioni di direzione o collaborazione. La responsabilità degli enti viene espressamente definita "amministrativa" dal Decreto, sebbene si tratti di una responsabilità di carattere sostanzialmente penale. Essa si aggiunge alla responsabilità penale dei soggetti che hanno materialmente realizzato il fatto illecito. Questo tipo di responsabilità in capo agli enti rappresenta una rilevante novità. La sua previsione, infatti, fa cadere uno dei principi cardine del nostro ordinamento, risalente al diritto romano ("societas delinquere non potest"), in base al quale si escludeva che le persone giuridiche possano essere soggetti attivi di un illecito penale. I soggetti che possono operare per perseguire i reati previsti dal Decreto sono:

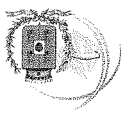
- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una unità organizzativa dello stesso, che sia dotata di autonomia finanziaria e funzionale; nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (persone in posizione "apicale");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione "apicale"; specificatamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali (persone terze che operano, anche al di fuori della organizzazione aziendale, per ordine e conto dell'ente).



Altra condizione – oggettiva – perché l'ente sia considerato responsabile è che i reati presi in considerazione dal Decreto siano stati commessi nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio; l'aver agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" esclude la responsabilità della Società. Lo spettro dei reati previsti dal decreto è andato ampliandosi ben oltre gli originari reati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- delitti contro la pubblica amministrazione (art. 24 e 25);
- reati informatici (art. 24-bis);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25- septies);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- delitti in materia di reati ambientali (art. 25 undicies).

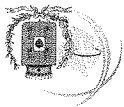
Le sanzioni principali colpiscono il patrimonio dell'ente o la sua libertà di azione: si tratta di sanzioni pecuniarie, da un lato, e interdittive (es. sospensione dell'attività, esclusione da agevolazioni, etc.), dall'altro. Il Decreto prevede anche le sanzioni accessorie della confisca e della pubblicazione della sentenza. Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il principio fondamentale stabilisce che è solamente l'ente a rispondere, con il suo patrimonio o con il proprio fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. La norma esclude dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il loro patrimonio. Alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente sono applicati, come criterio generale, i principi delle leggi civili sulla responsabilità



dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario. Le sanzioni interdittive rimangono invece a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione. In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato all'operazione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente responsabile e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione. In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della prevenzione escusazione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. Il Decreto esonera l'ente da responsabilità – ferma la confisca dei profitti illecitamente conseguiti – se l'ente stesso prova che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della fattispecie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui sopra.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e



propria colpa in organizzazione: la Società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

➤ Art. 2.1 Le Linee Guida Confindustria

Il procedimento indicato dalle Linee Guida di Confindustria per l'elaborazione del Modello può essere sintetizzato nei seguenti passi operativi:

• **Mappatura delle aree aziendali a rischio di reato**

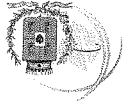
Tale attività consiste nel compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale, con l'obiettivo di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto. L'output di fase è costituito dalla mappatura delle aree e dei processi aziendali a rischio di reato.

• **Analisi dei rischi potenziali**

Tale attività riguarda le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali individuate nella fase di mappatura e deve condurre ad una rappresentazione esaustiva delle modalità con cui le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda. L'output di fase è costituito da una mappatura delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate.

• **Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi**

Tale processo è rivolto ad una valutazione del sistema di controlli preventivi eventualmente esistente e, ove necessario, al suo adeguamento, ovvero, la sua costruzione quando l'ente ne sia sprovvisto. Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile". Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il D. Lgs. n. 231/2001 definisce "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

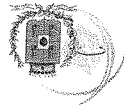


Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo definito nelle Linee Guida Confindustria sono: -

- codice di comportamento;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistema di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un ODV, deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello ed a curarne l'aggiornamento, dotato dei seguenti requisiti: - autonomia ed indipendenza;
- professionalità: - continuità di azione.
- obbligo di informativa nei confronti dell'ODV da parte delle funzioni aziendali a rischio di reato.



CAP. III

L'AZIENDA

> Art. 3.0 S.I.x.T. spa

La S.I.x.T. spa è una società partecipata dal Comune di Corato ai sensi degli articoli 2497 bis e 2497 sexies cc; ed ha per oggetto l'attività di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborso ed ogni altra attività di incasso, definizione e gestione delle entrate tributarie, extratributarie ed assimilate degli enti locali e/o di altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997.

La società ha la sede legale ed operativa in Piazza XX Settembre 32 in Corato (Ba).

> DATI AZIENDALI

Sede Legale	Piazza XX Settembre 32- Corato (Ba)
P. Iva/C.F	07086860728
N. Rea	531346t
Pec	amministrazione@sixtspa.legalmail.it



> Art.3.1 Organigramma Aziendale

AMMINISTRATORE DELEGATO: Dott. Paolo Silvestri

ORGANI SOCIETARI E DI CONTROLLO:

- Consiglio di Amministrazione (Cda)
- Collegio Sindacale
- Organismo di Vigilanza e Controllo

ANTICORRUZIONE

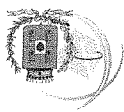
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Legge 190/2012 e D.lgs. 97/2016)

Dott. Alfonso Piccarreta

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Responsabile della Trasparenza (D.lgs.33/2013 e D.Lgs. 97/2016)

Dott. Alfonso Piccarreta



CAP. IV
LE FATTISPECIE DI REATO

> Art. 4.0 Le Fattispecie Di Reato

Ai sensi del D.Lgs. 231/01, vengono riportate le fattispecie di reato, distinte per categorie (Reato Presupposto), adottate dalla S.I.x.T. spa ed oggetto del Modello 231.

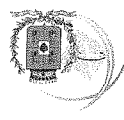
A) REATI INFORMATICI

a.1) Frode Informatica (Art. 640 ter)

La fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico. Per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che articolano le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale.

a.2) Detenzione Abusiva di Codici Di Accesso (Art. 615 Quater)

Chinque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a Euro 5.164,57.



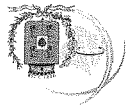
a.3) Danneggiamento Di Informazioni, Dati e Programmi Informatici Utilizzati Dallo Stato o da Altro Ente Pubblico o comunque di Pubblica Utilità (Art. 635 Ter)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

a.4) Danneggiamento di Sistemi Informatici o Telematici (Art. 635 Quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggi, distrugga, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

a.5) Danneggiamento di Sistemi Informatici o Telematici di Pubblica Utilità (Art. 635 Quinquies)

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.



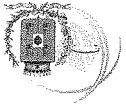
B) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

b.1) Istigazione alla Corruzione (Art.322 C.P.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318. La pena di cui al

b.2) Corruzione per l'esercizio della Funzione (Art.318 c.p.). Introdotto a seguito dell'entrata in vigore della Legge 190/2012 (Anticorruzione)

Il nuovo reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato (come invece richiesto dalla formulazione precedente del reato) un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della P.A.. La fattispecie rinuncia oggi al requisito della strumentalità dell'accordo rispetto a un predeterminato atto dell'ufficio (risulta, ad esempio, punibile anche solo l'asservimento della funzione alle esigenze del corruttore). In secondo luogo, nella corruzione confluiscono anche le originarie ipotesi di corruzione impropria attiva susseguente non punite, sul versante privato, nella precedente disciplina.



b.3) Malversazione ai Danni dello Stato (Art. 316 Bis C.P.)

Esso è previsto dall'art. 316-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. Nella malversazione assume rilievo la mancata destinazione ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

b.4) Indebita Percezione di Erogazioni (Art. 316 ter c.p.)

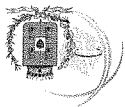
Esso è costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di

documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

b.5) Truffa ai Danni Dello Stato o di Altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (Art. 640 Bis.)

Esso è costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie mira a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici sotto due aspetti:

- al momento dell'erogazione;
- al momento dell'utilizzazione dei finanziamenti.



b.6) Concussione (Art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

b.7) Corruzione per un Atto Contrario ai Doveri di Ufficio (Art. 319 C.P.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

b.8) Corruzione in Atti Giudiziari (Art. 319 Ter)

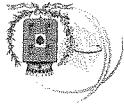
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione e da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

b.7) Corruzione per Atto di Pubblico Servizio (Art. 320 C.P.)

Esso è costituito dalla condotta di cui all'art. 319 c.p. qualora commessa dall'incaricato di un pubblico servizio, nonché da quella di cui all'articolo 318 c.p., qualora l'autore, che sia persona incaricata di pubblico servizio, rivesta la qualità di pubblico impiegato.

b.8) Istigazione alla Corruzione (Art. 322 C.P.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un



Si precisa che:

1) La qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.);

2) sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi).

Il potere autoritativo è quello che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini e comprende sia il potere di coercizione e di contestazione di violazioni di legge sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno dei pubblici uffici.

Il potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

C) REATI SOCIETARI

> c.1) False Comunicazioni Sociali (Art. 2621 C.C.)

Salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

c.2) False Comunicazioni Sociali In Danno Dei Soci E Dei Creditori (Art. 2622 C.C.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci

o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

c.3) Impedito Controllo (Art. 2625 C.C.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 € [Contravvenzione in impedito controllo] Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

c.4) Illegale Ripartizione degli Uti (Art. 2627 C.C.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

c.5) Associazione per Delinquere (Art. 416 C.P.)

Tale articolo punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti. Il delitto di associazione per

delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del pactum sceleris.

c.6) Associazione per Delinquere di Stampo Mafioso (Art. 416 Bis C.P)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione. In ottica 231, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, all'ente in questione.

c.7) Falso in bilancio (Art.25 ter D.lgs. 231/01- Legge 27 maggio 2015 n.69)

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le sanzioni pecuniarie .

D) RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

d.1) Ricettazione (Art. 648 C.P)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nei fatti acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a milione euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è punibile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto ovvero quando manchi una condizione di procedibilità

d.2) Riciclaggio (Art. 648 Bis C.P)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

d.3) Autoriciclaggio (Art. 25 octies D.lgs. 231/01 modificato dalla Legge n 69 del 27 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

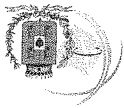
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Testo Codice Penale

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.



E) REATI SICUREZZA SUL LAVORO

e.1) Omicidio Colposo (Art. 589 C.P.)

Chinque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

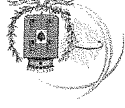
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

e.2) Lesioni Personali Colpose (Art. 590 C.P.)

Chinque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.



La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
 - 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 2) la perdita di un senso;
 - 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procacciare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

e.3) Impedimento del controllo (art. 25 undices D.Lgs. 231/01- Legge n 68 del 22 Maggio 2015 recante " Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

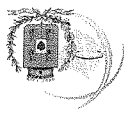
Punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni – sempre che il fatto non costituisca più grave reato – chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti. Un impedimento è considerato il rifiuto di far accedere ai luoghi che devono essere controllati, porre ostacoli fisici o modifiche dello stato dei luoghi, che portino per esempio a impedire o ostacolare delle analisi a campione.

F) REATO ANTICORRUZIONE

Di seguito vengono descritti i nuovi reati apportati dalla Legge 190/2012 in materia di Anticorruzione che hanno pertanto costituito un aggiornamento del D. Lgs. 231/01.

➤ (Induzione indebita a dare o promettere utilità)- (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti



dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
(art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

➤ 2635 Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

➤ La concussione (art. 317 c.p.) – Modifica

E' ora riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale e circoscritta alle sole ipotesi in cui vi sia la costrizione del privato.

➤ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) – Modifica

Questa nuova fattispecie è configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, senza la necessità che sia dimostrato un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della P.A. In questo contesto acquisiscono significatività rilevanza le aree aziendali che comportino rapporti con la P.A. in particolare nei casi in cui essi



abbia carattere continuativo. Dovrà essere inoltre rivolta specifica attenzione alle politiche aziendali finalizzate alla corrispondenza di prestazioni a titolo gratuito, laddove clarigte nei confronti di soggetti pubblici.

G) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (25 TER)

➤ Associazione per delinquere (c.p.416, escluso comma 6)

La fattispecie si verifica quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Qualunque sia il delitto, e riguarda coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Il c.p. prevede pene maggiorate in talune casistiche (se il numero degli associati è di dieci o più, se l'associazione è diretta a commettere specifici delitti o in danno di un minore di anni diciotto). Tale delitto può realizzarsi in tutti i casi in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, tra quelli mappati nel presente Modello, rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 o della L.190/2012, ovvero anche al fine di commettere reati che non siano ricompresi nel catalogo dei reati presupposto dal D.Lgs. 231/01 o dalla L. 190/2012.

H) REATI AMBIENTALI (25 UNIDICES)

➤ Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p)

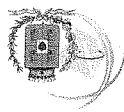
E' punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato potrebbe configurarsi laddove la Società cagionasse una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua e dell'aria o di porzioni significative del suolo o



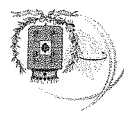
del sottosuolo nello svolgimento delle proprie attività. In particolare, a titolo esemplificativo, potrebbe ipotizzarsi un inquinamento dell'aria come conseguenza dell'emissione di fteon in ragione dell'omessa o inadonea manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria.

➤ Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)

Le pene sono diminuite se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p. e' commesso per colpa. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. Il reato potrebbe configurarsi laddove la Società cagionasse, per colpa, una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua e dell'aria o di porzioni significative del suolo o del sottosuolo, nello svolgimento delle proprie attività. In particolare, a titolo esemplificativo, potrebbe ipotizzarsi un inquinamento dell'aria come conseguenza dell'emissione di fteon in ragione dell'omessa o inadonea manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria.

➤ Impedimento del controllo (art. 25 undicies D.Lgs. 231/01- Legge n 68 del 22 Maggio 2015 recante " Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

Punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni – sempre che il fatto non costituisca più grave reato – chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti. Un impedimento è considerato il rifiuto di far accedere ai luoghi che devono essere controllati, porte ostacoli fisici o modifiche dello stato dei luoghi, che portino per esempio a impedire o ostacolare delle analisi a campione.



II) REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (25 QUINQUES)

➤ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01 Modificato dalla Legge del 29 ottobre 2016 n. 199).

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

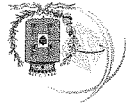
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:



- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

IL MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO CAP. V

Lo scopo del Modello 231 è quello di definire un sistema interno all'azienda di prevenzione sulle attività considerate "sensibili" in maniera da prevenire la commissione dei reati stabiliti dal D.Lgs. 231/01 ed adottati dalla S.I.x.T.spa. Inoltre l'adozione del Modello 231 ha la funzione di accrescere la consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della società del potenziale rischio di incorrere, nel momento in cui compiono una violazione delle disposizioni definite nel Modello, in reati sanzionabili sia dal punto di vista amministrativo che penale. Pertanto si può affermare quanto evidenziato dalla giurisprudenza ovvero che "il modello deve rappresentare l'esito di un'efficace analisi di rischio e di una corretta individuazione delle vulnerabilità oggettive dell'ente in rapporto alla sua organizzazione ed alla sua attività" (cfr. G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, ordinanza in data 26.06.2007 e G.I.P. presso il Tribunale di Milano, ordinanza in data 09.11.2004).



> Art. 5.1 Destinatari del Modello 231

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate agli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i Collaboratori della Società qualora coinvolti in aree o attività a rischio, i Clienti, i Fornitori, i Consulenti, i Partner nonché gli organi societari e l'Organismo di Vigilanza e Controllo. I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società. La S.I.x.T.spa condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento non sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

> Art. 5.2 Approvazione ed Aggiornamento

Il Modello ed ogni suo aggiornamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione. Si precisa che l'approvazione delle modifiche o degli aggiornamenti di natura formale, come nel caso di cambio di denominazioni ai settori aziendali, è sempre di competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione.

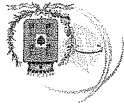
> Art. 5.3 Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla S.I.x.T.spa è il frutto di un attento processo di risk analysis e management che ha interessato tutte le aree aziendali attraverso un controllo ed una revisione degli attuali sistemi di gestione e con la partecipazione attiva, mediante appositi questionari, del personale operativo comprendente i dirigenti, i responsabili, gli operatori ed i collaboratori.

Il Modello è costituito da una **Parte Generale** e da una **Parte Speciale**.

La Parte Generale comprende la seguente documentazione:

- a) il Codice Etico;
- b) il Codice Disciplinare;



- c) l'Organigramma dei Ruoli;
- d) la Politica della Sicurezza;
- e) il Regolamento Interno;
- f) i poteri autorizzativi e la gestione delle deleghe;
- g) sistema di controllo di gestione;
- h) la formazione al personale;
- i) l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Per quanto riguarda la **Parte Speciale**, essa è dedicata all'analisi dettagliata delle fattispecie di reato (ex D.lgs. 231/01) individuate dall'azienda quali "aree sensibili" con l'indicazione delle azioni preventive attuate, del grado di rischio, delle attività interessate e dei soggetti coinvolti (funzioni aziendali) unitamente alle regole di comportamento da rispettare per prevenire la commissione dei reati. Negli articoli successivi sono riportate tutte le fattispecie di reato adottate dall'Azienda e le aree di lavoro interessate con la specificazione delle "aree sensibili" e la matrice del rischio quale fonte per la valutazione della probabilità di accadimento dell'evento.

> Art. 5.4 La Matrice del Rischio Reato

La matrice del rischio-reato del Modello di Gestione e Controllo permette di definire la probabilità di accadimento di quella determinata fattispecie di rischio nell'ambito dell'attività sensibile identificata. La metodologia utilizzata, per definire la probabilità di accadimento, è basata sulle misure precauzionali adottate ed attuate al momento della valutazione. La determinazione dei parametri comprende anche le valutazioni sul sistema disciplinare presente e sulle procedure di controllo esistenti quali elementi fondamentali per una concreta e completa verifica dell'efficacia degli interventi realizzati.

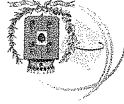


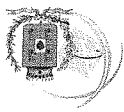
TABELLA MATRICE DI STIMA DELLA MAGNITUDO DEL RISCHIO					
PROBABILITA'			GRAVITA'		
BASSA 1					
2					
BASSA	3	BASSO	BASSA	MEDIO ALTA 3	ALTA 4
1	2	3	4		
2	3	4	5		
3	4	5	6		
4	5	6	7		
5	6	7	8		
6	7	8	9		
7	8	9	10		
8	9	10	11		
9	10	11	12		
10	11	12	13		
11	12	13	14		
12	13	14	15		
13	14	15	16		
14	15	16	17		
15	16	17	18		
16	17	18	19		
17	18	19	20		
18	19	20	21		
19	20	21	22		
20	21	22	23		
21	22	23	24		
22	23	24	25		
23	24	25	26		
24	25	26	27		
25	26	27	28		
26	27	28	29		
27	28	29	30		
28	29	30	31		
29	30	31	32		
30	31	32	33		
31	32	33	34		
32	33	34	35		
33	34	35	36		
34	35	36	37		
35	36	37	38		
36	37	38	39		
37	38	39	40		
38	39	40	41		
39	40	41	42		
40	41	42	43		
41	42	43	44		
42	43	44	45		
43	44	45	46		
44	45	46	47		
45	46	47	48		
46	47	48	49		
47	48	49	50		
48	49	50	51		
49	50	51	52		
50	51	52	53		
51	52	53	54		
52	53	54	55		
53	54	55	56		
54	55	56	57		
55	56	57	58		
56	57	58	59		
57	58	59	60		
58	59	60	61		
59	60	61	62		
60	61	62	63		
61	62	63	64		
62	63	64	65		
63	64	65	66		
64	65	66	67		
65	66	67	68		
66	67	68	69		
67	68	69	70		
68	69	70	71		
69	70	71	72		
70	71	72	73		
71	72	73	74		
72	73	74	75		
73	74	75	76		
74	75	76	77		
75	76	77	78		
76	77	78	79		
77	78	79	80		
78	79	80	81		
79	80	81	82		
80	81	82	83		
81	82	83	84		
82	83	84	85		
83	84	85	86		
84	85	86	87		
85	86	87	88		
86	87	88	89		
87	88	89	90		
88	89	90	91		
89	90	91	92		
90	91	92	93		
91	92	93	94		
92	93	94	95		
93	94	95	96		
94	95	96	97		
95	96	97	98		
96	97	98	99		
97	98	99	100		

> Art. 5.5 Il Rischio Accettabile

Nella costruzione del Modello 231 risulta fondamentale stabilire il "rischio accettabile" in conformità anche a quanto contenuto nelle Linee Guida Confindustria D.Lgs. 231/01. L'accettabilità del rischio rappresenta la soglia di rischio definita che consenta di porre un limite alla qualità delle misure di prevenzione adottate ed attuate tali da non poter essere aggravate se non in maniera fraudolenta. Infatti il principio base sancito dal D.Lgs. 231/01, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente, è identificato dall'elusione fraudolenta del modello di organizzazione e gestione. Il rischio accettabile costituisce anche il parametro di riferimento per la gestione ed organizzazione del sistema di controllo (*risk assessment*). Tuttavia è importante precisare che il concetto di rischio accettabile sopra descritto non si estende all'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro in quanto esso viene sostituito dalle modalità di valutazione (rischio basso- medio -alto) stabilite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

> Art. 5.6 I principi della Mappatura delle Aree di Rischio-Reato

Nello svolgimento delle attività affidate dal socio pubblico e, quindi, finalizzate al perseguimento di un interesse pubblico, anche gli esponenti della società (privatistica, ma con capitale, in tutto o in parte, pubblico) possono trovarsi ad agire, momentaneamente e funzionalmente, in veste di incaricati di pubblico servizio o, meno di frequente, di pubblici ufficiali, risultando in tale veste destinatari o sollecitati di indebiti promesse o dazioni di denaro o di altre utilità da parte del



soggetto privato. Tra le attività sensibili, in via esemplificativa, si segnalano la selezione e aggiudicazione di incarichi ai fornitori, la gestione delle gare d'appalto, l'istituzione e gestione di partnership commerciali. Ad esempio, si pensi all'aggiudicazione al privato di una gara d'appalto previo accordo dell'inserimento nel bando di un criterio selettivo *ad personam*, a fronte di un'offerta particolarmente vantaggiosa per la società.

Nello specifico contesto delle società partecipate, le considerazioni da fare per predisporre un'adeguata mappatura dei rischi delle Aree Sensibili, devono tener presente quanto segue.

La configurabilità del reato a interesse o vantaggio della società non si manifesta esclusivamente attraverso fattori economici e finanziari, ma assume una dimensione strategica per la società essendo essa stessa un punto di snodo tra il mondo statale e quello privato. Infatti quanto appena affermato deriva dal fatto che la società partecipata assolve ad una funzione di interesse pubblico dove la sua posizione di partecipata dall'Ente non determina la necessità di pratiche corrottive per l'acquisizione delle commesse

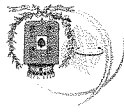
Particolare attenzione andrà rivolta al sistema delle deleghe di poteri e di funzioni (nell'accezione più ampia, non solo societaria) operante la selezione, la formale investitura e la definizione delle mansioni dei soggetti abilitati a rivestire ruoli e funzioni sensibili, a cominciare dagli esponenti aziendali investiti della qualifica, o che possano concretamente agire, quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

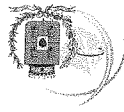
➤ Art. 5.7 Le Aree Sensibili

Nella tabella (Tab.1) sotto riportata vengono elencate le aree sensibili ovvero quelle considerate potenzialmente a rischio-reato di cui si provvederà ad effettuare il MOG per ogni corrispondente fase del processo lavorativo.

Tab 1

Area Sensibile		
Fattispecie di Reato	Gestione della Commessa	Rapporti con gli Enti e le Authority
• Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001) • Reato anticorruzione e trasparenza (Legge 190/2012). • Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/01).	• Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001) • Reato anticorruzione e trasparenza (Legge 190/2012).	• Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001) • Reati societari (Art. 25 ter D.Lgs. 231/01). • Ricettazione e Riciclaggio (art. 245 optes D.Lgs. 231/01). • Reato anticorruzione e trasparenza (Legge 190/2012).

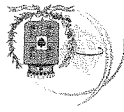




• Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/01).	• Reati informativi (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001)	• Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01).
--	--	--

• Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)	• Reati societari (Art. 25 ter D.Lgs. 231/01).	• Reato anticorruzione e trasparenza (Legge 190/2012).	• Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/01)	• Reati contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01).
--	--	---	---	---

• Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001).	• Reati societari (Art. 25 ter D.Lgs. 231/01).	• Ricettazione e Riciclaggio (art. 245 opties D.Lgs. 231/01).	• Reato anticorruzione e trasparenza (Legge 190/2012).	• Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/01).	• Reati informativi (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001).	• Reati in materia di salute e sicurezza sul
---	--	--	---	--	---	--



lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/01).	• Reati in materia di diritto di autore (Art. 25 novies D.Lgs. 231/01).
---	---

➤ Art. 5.8 Le Attività Operative a Rischio-Reato

Con il termine "attività operativa" nel presente contesto, la S.l.x.T. spa intende considerare tutti i diversi comparti aziendali. Infatti tale struttura permette, durante l'attività di *risk analysis*, di compiere una puntuale valutazione delle condizioni di fatto (*aree sensibili*) che possono rendere possibile la commissione delle fattispecie di reato individuate dall'Azienda.

➤ Art. 5.9 Le Procedure Operative

La S.l.x.T spa analizza l'esistenza di procedure operative aziendali per ogni tipologia di attività quale elemento fondamentale per garantire l'efficacia del Modello 231 e del sistema di controllo. Le procedure operative vengono formalizzate e sono distinte in due tipologie:

1) *Organizzative* << hanno lo scopo di regolamentare le attività svolte nelle aree a rischio>>

2) *Formative*<< hanno lo scopo di istruire e formare le risorse umane per accrescerne la professionalità contribuendo anche ad una crescita morale della persona>>.

Le procedure sono adeguate al sistema organizzativo aziendale, all'organigramma dei ruoli ed alle attività svolte e vengono aggiornate in base ai cambiamenti attuati dall'Azienda. L'approvazione della procedura avviene da parte dell'Amministratore Delegato; mentre quelle inerenti le aree sensibili ai fini del Modello 231 per la prevenzione dei reati, devono essere comunicate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Organismo di Vigilanza e Controllo (*in sigla ODV*).

➤ Art. 5.10 Il Rapporto tra Modello e Codice Etico

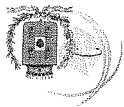
Nella S.l.x.T. spa il Modello 231 è in linea con i principi contenuti nel Codice Etico di cui, si può affermare, che ne rappresenta un suo sviluppo, una sua attuazione pratica. Infatti, nonostante la differente struttura caratterizzata, per il Modello 231 da tabelle e procedure specifiche atte a realizzare lo scopo di prevenzione delle fattispecie di reato ascritte in base al disposto del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., per il Codice Etico si ha un corpus omogeneo di regole e principi; entrambi costituiscono documenti ufficiali dell'Azienda contenenti la descrizione dei diritti, dei doveri, delle responsabilità, dei sistemi di controllo e disciplinari stabiliti dalla S.l.x.T. spa nei confronti di tutti i "portatori di interesse" tra cui: soci, gli organi societari, Pubblica Amministrazione, collaboratori, fornitori, partner. A questa considerazione deve essere aggiunto il fatto che sia il Modello 231 che il Codice Etico richiedono, in conformità a quanto sancito dall'art. 6, comma 1), lettera a) del D.Lgs. 231/01, l'approvazione dei vertici aziendali e degli organi di controllo (il Sindaco Unico e l'Organismo di Vigilanza e Controllo) quale "atto di emanazione dell'organo dirigente". Nella S.l.x.T. spa la redazione del Codice Etico e del Modello 231 rappresenta uno strumento di prevenzione e di adeguamento procedurale per il corretto adempimento degli obblighi dettati dalla Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione).

➤ Art. 5.11 Il Rapporto tra Modello e Piano Della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

L'attuale panorama normativo rileva la necessità di coordinare il rapporto tra i principi del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo con gli obblighi derivanti dal rispetto della Legge Anticorruzione e Trasparenza. Nella successiva Tabella (Tab 1) viene schematizzato il rapporto tra le due norme.

Tab 1

MODELLO 231		PPTC	
Destinatari	Responsabilità	Organo di controllo	Valore estimante
Enti forniti di personalità giuridica (società di capitali) Enti Pubblici Economici enti di diritto privato in controllo pubblico società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.	Società Organismo di Vigilanza e Controllo Consiglio di Amministrazione Responsabile Trasparenza e Anticorruzione	Organismo di Vigilanza e Controllo Responsabile Trasparenza e Anticorruzione	La Società non risponde se prova che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
privé di personalità giuridica società ed associazioni anche giuridica (società di capitali) Enti Pubblici Economici enti di diritto privato in controllo pubblico società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.	Presupposto della responsabilità Commissione nell'interesse o vantaggio della Società di uno dei reati ex art. 24 e ss. (tra i quali i delitti di corruzione - artt. 318, 319, 319-ter c.p. - nonché i delitti di concussione e di induzione indebita. dell'amministrazione causato dalla corruzione.	Organo di controllo Organismo di Vigilanza e Controllo Consiglio di Amministrazione Responsabile Trasparenza e Anticorruzione	
Natura della responsabilità		Penale	Disciplinare, erariale
Valore estimante		La Società non risponde se prova che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	



E' importante che sussistano dei flussi informativi tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'Organismo di Vigilanza e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

➤ Art. 5.12 L'aggiornamento del Modello

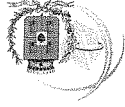
Il Modello Organizzativo è aggiornato in caso di emanazione di nuove disposizioni di legge oppure in caso di modifiche o cambiamenti all'assetto organizzativo e dirigenziale della S.I.X.T. spa. La necessità di aggiornare il Modello Organizzativo può derivare anche dalla decisione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo oppure da esigenze emerse durante le attività di controllo previste dalla stessa procedura Legge 231/01. Ogni eventuale aggiornamento verrà comunicato all'Organismo di Vigilanza per la necessaria approvazione e lo stesso verrà informato nel caso di implementazione delle procedure operative affinché possa eseguire le delibere di sua competenza.

➤ Art. 5.13 Il Sistema di Controllo

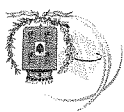
Il controllo è un processo continuativo caratterizzato da una serie di azioni connesse alla modalità con cui le attività aziendali vengono gestite e la sua efficacia è tanto maggiore quanto esso è parte integrante della struttura organizzativa. Nella S.I.X.T. spa vengono distinti due livelli di controllo:

1) **controllo interno** avente lo scopo di monitorare le procedure, di verificare il raggiungimento degli obiettivi aziendali, di evidenziare le anomalie e le aree sensibili, di presentare proposte di adeguamento del modello. Questo tipo di controllo viene effettuato da tutti coloro che nell'organigramma aziendale risultano avere posizioni apicali di monitoraggio delle attività.

2) **controllo esterno** ha lo scopo di verificare il rispetto delle leggi, delle norme, di effettuare la vigilanza sull'adeguatezza del Modello, di evidenziare le criticità e di rendicontare i risultati ottenuti durante le attività di verifica. Questo tipo di controllo viene svolto dagli organismi a ciò deputati e rappresentati, in questa realtà, dal Collegio Sindacale e dall'O.d.V.



L'efficacia del sistema di controllo dipende anche dalle modalità di svolgimento dello stesso ovvero dagli strumenti utilizzati che sono rappresentati da check list di monitoraggio, da questionari valutativi e informativi effettuati dal personale, da riunioni tra gruppi di lavoro, da specifiche procedure interne informative, dalla presenza del Codice disciplinare e del Codice Etico.



CAP. VI
LA COMUNICAZIONE DEL MODELLO

➤ Art. 6.0 La Comunicazione del Modello

Il Modello 231 ed il Codice Etico in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 231/01 e dalle Linee Guida di Confindustria, devono essere portati a conoscenza di tutti i Destinatari ai fini della loro efficacia. L'adozione e l'attuazione di questi documenti significano che esse sono divenuti parte integrante del sistema aziendale e, soprattutto, delle norme e dei principi che lo governano; pertanto essi devono essere conosciuti e rispettati da tutti.

Le modalità principali scelte per la comunicazione del MOG sono rappresentate da:

- pubblicazione del Codice Etico nel sito internet aziendale;
- affissione del Codice Etico presso le banche aziendali presenti nella sede e nelle varie unità locali;
- per tutti i lavoratori, collaboratori, partner e fornitori già presenti, sono operative due procedure interne "Procedura Comunicazione MOG" e "Procedura Comunicazione Codice Etico" atte ad attestare mediante la sottoscrizione, la presa visione ed accettazione dei documenti in oggetto;
- per quanto riguarda i contratti con i nuovi lavoratori, collaboratori, fornitori, partner è stata introdotta una specifica clausola nei contratti.

Tali modalità vengono osservate anche nel caso di elaborazione di una versione di aggiornamento del Modello 231 e del Codice Etico.



CAP. VII
LA FORMAZIONE

➤ Art. 7.0 La Formazione ai Destinatari

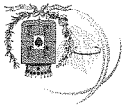
L'attività di formazione riguarda la diffusione dei principi e delle procedure caratterizzanti il Modello 231 a tutti i lavoratori, collaboratori e partner al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato ascritte e degli illeciti amministrativi.

L'oggetto dell'attività formativa è caratterizzato dai seguenti punti:

- a) le fonti normative di riferimento;
- b) il Modello 231 adottato dalla S.L.x.T. spa;
- c) il Codice Etico;
- d) le procedure aziendali introdotte per la completa attuazione del Modello 231.

L'organizzazione dei percorsi di formazione viene preventivamente definita e coordinata con l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Le attività di formazione seguono percorsi specifici in base al ruolo dei destinatari; all'area di competenza ed in base alle mansioni operative svolte.



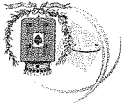
CAP. VIII
IL SISTEMA DISCIPLINARE

➤ Art. 8.0 Lo Scopo del Sistema Disciplinare

La presenza di un sistema disciplinare rappresenta il motore di efficacia nel tempo dell'intera struttura del Modello di Organizzazione e Gestione. La rilevanza del sistema disciplinare emerge anche dalle Linee Guida di Confindustria dove viene precisato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell'art. 7, comma 4, lettera b), che il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello implica l'attuazione di sanzioni tanto nei confronti dei soggetti apicali quanto in tutti gli altri "destinatari" ovvero portatori di interesse verso la S.I.x.T. spa. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La violazione del Modello si verifica:

- a) nel caso di compimento di azioni o attuazioni di comportamenti contrari ai principi e regole contenuti nel Codice Etico, nel Modello e documenti connessi allo stesso;
- b) nel caso di compimento di azioni o attuazioni di comportamenti che possono esporre la S.I.x.T. spa ad una situazione di rischio nell'ambito delle fattispecie di reato previsti dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.;
- c) nel caso di compimento di azioni o attuazioni di comportamenti che possono determinare a carico della S.I.x.T. spa le sanzioni previste nel D.lgs. 231/01 e s.m.i.
- d) nel caso di redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- e) nel caso di ostacolo all'attività dell'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- f) nel caso di impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni.



La tipologia di sanzioni è sia di tipo conservativo, nel caso di inosservanze "lievi", che di tipo disciplinare tali da condurre alla cessazione del rapporto tra il portatore di interesse e la S.I.x.T. spa. Inoltre, in base a quanto disposto dalla giurisprudenza costituzionale, il presente sistema disciplinare si basa sui principi, di cui agli art. 2106 c.c.; art 7 Legge 300/1970, ovvero:

- *proporzione* (la sanzione è commisurata all'atto contestato)
- *contraddittorio* (la previsione della possibilità per l'interessato di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento).

Nell'applicazione delle sanzioni si terrà anche conto:

- della intenzionalità e della gravità del comportamento;
- del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del soggetto con particolare riguardo alla sussistenza di precedenti disciplinari;
- delle mansioni svolte;
- della posizione funzionale del soggetto.

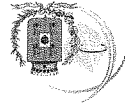
Ogni violazione del Modello deve essere comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza e Controllo; mentre il potere di irrogare la sanzione spetta ai soggetti aziendali competenti in base ai poteri contenuti nello Statuto oppure conferiti da regolamenti interni della S.I.x.T. spa.

➤ Art. 8.1 Misure nei confronti dei Dipendenti

Il sistema disciplinare che viene attuato nei confronti del personale dipendente si basa sulle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e da quanto previsto dal CCNL applicato dall'Azienda in conformità al contenuto del Regolamento Interno aziendale.

Le sanzioni vengono applicate in proporzione della loro gravità e sono rappresentante da :

- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- multa
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.



Nel caso di violazioni, l'Amministratore ne darà comunicazione all'Organismo di Vigilanza e Controllo (salvo che l'illecito non sia stato dallo stesso rilevato) e al Sindaco Unico.

➤ Art. 8.2 Misure nei confronti del Dirigente

Nel caso in cui il dirigente, nello svolgimento della propria mansione, compie atti o adotta comportamenti contrari a quanto previsto nel Modello di Organizzazione e Gestione, si provvederà ad applicare le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per la mansione del dirigente e da quanto stabilito dal codice civile (art. 2118- art. 2119). Inoltre si potrà procedere con la revoca delle eventuali procure conferite.

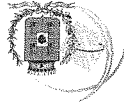
Di tale violazione ne verrà data comunicazione all'Organismo di Vigilanza e Controllo ed al Consiglio di Amministrazione.

➤ Art. 8.3 Misure nei confronti dell'amministratore delegato

Nel caso in cui le violazioni sono commesse dall'Amministratore Delegato, l'Organismo di Vigilanza e Controllo provvederà ad informare i soci ed il Consiglio di Amministrazione al fine di attuare i provvedimenti previsti dalla vigente normativa ivi compresa la revoca della carica di amministratore di cui all'art. 2383 c.c.

➤ Art. 8.4 Misure nei confronti del Collegio Sindacale

La violazione commessa dal Collegio Sindacale prevede la comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e Controllo ed al Consiglio di Amministrazione; successivamente verranno attuati i provvedimenti specifici ed opportuni in conformità delle disposizioni di legge.



➤ Art. 8.5 Misure nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori

Ogni comportamento attuato dai collaboratori esterni e dai fornitori della S.I.x.T. spa che risulti in contrasto con le norme, le procedure ed i principi contenuti nel Modello di Organizzazione e Gestione, tale da comportare il rischio di commissione di un reato ai sensi della Legge 231/01, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale così come indicato anche nelle clausole del contratto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

➤ Art. 8.6 Misure nei confronti dei Soci

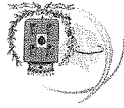
Nel caso in cui la violazione viene commessa dai soci, l'Azienda attua la medesima procedura stabilita per il Collegio Sindacale. Pertanto l'Organismo di Vigilanza e Controllo provvederà a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione per la fase di attuazione dei provvedimenti previsti dalle norme.

➤ Art. 8.7 Misure nei confronti dei Partner

Nel caso in cui le violazioni dei principi contenute nel Modello vengano compiute dai partner, si potrà decidere per la risoluzione del contratto e per un'eventuale azione di risarcimento qualora tale comportamento generi danni concreti alla S.I.x.T. spa. Tale sistema disciplinare dovrà essere inserito mediante specifica clausola risolutiva espressa nel contratto stipulato.

➤ Art. 8.8 Registro delle Sanzioni

L'Azienda istituisce un Registro specifico delle sanzioni nel quale vengono riportate le fattispecie oggetto del sistema disciplinare con l'indicazione sia dei soggetti interessati che della tipologia di provvedimento adottato ed attuato.



CAP. IX
L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

> Art. 9.0 Funzione e Poteri

La S.l.x.T. spa istituisce, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01 Decreto ed in base alle Linee Guida emanate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001", un Organismo di Vigilanza (*in sigla O.d.V.*), autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e ai relativi profili giuridici.

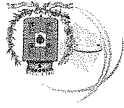
L'O.d.V. deve avere i requisiti di seguito elencati.

- **Autonomia ed indipendenza:** l'OdV deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente della società.

- **Onorabilità:** adeguati requisiti di "onorabilità" devono essere posseduti sin dal momento della nomina a componente dell'OdV.

- **Professionalità:** per svolgere efficacemente le funzioni affidategli, l'OdV deve possedere, un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale di analisti dei sistemi di controllo (organizzazione aziendale, finanza, analisi di procedure, ecc.) e di tipo giuridico.

- **Continuità d'azione:** al fine di garantire un'efficace e costante attuazione del modello, è necessaria la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul Modello.



L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

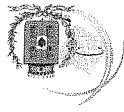
- 1) sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società, dei partner;
- 2) sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- 3) sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- 4) sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale od al quadro normativo di riferimento.

I compiti dell'OdV sono dettagliatamente elencati nel relativo Regolamento.

> Art. 9.1 Nomina e Revoca

L'Organismo di Vigilanza e Controllo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni. L'OdV non dovrà intrattenere, per la durata del mandato, direttamente o indirettamente, con la Società, con gli soci, relazioni aventi rilevanza tale, anche sotto il profilo economico, da poterne condizionare l'autonomia di giudizio, né potranno essere titolari di partecipazioni azionarie nella Società o nelle società dalla stessa controllate tali da permettere l'esercizio di un'influenza significativa sulla Società, né essere legati da vincoli di parentela ad amministratori e/o azionisti e/o soggetti che si trovino nelle condizioni di cui sopra. L'O.d.V. ha tutti i poteri necessari per consentire di espletare in maniera professionale, autonoma e trasparente ed ha accesso alla documentazione rilevante ai fini delle attività di controllo del MOG 231. Ai fini del rispetto dei principi di nomina dell'O.d.V. sono vietate le seguenti condizioni:

- essere indagato o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per qualsiasi delitto non colposo, diverso da quelli indicati nel punto che precede;
- essere interdetto, inabilitato, fallito, o essere stato condannato, anche con sentenza



non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- la perdita dei requisiti di professionalità richiesti;
- il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti principali richiesti per il ruolo di Odv;
- un grave inadempimento dei propri doveri.

L'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di 30 giorni con comunicazione scritta e motivata all'Amministratore. In caso di decadenza o recesso dell'OdV, l'Amministratore provvede tempestivamente alla sua sostituzione. Per lo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza l'OdV dispone di un'adeguata risorsa finanziaria e può avvalersi delle strutture aziendali interne e dei consulenti esterni.

➤ Art. 9.2 Attività di Controllo

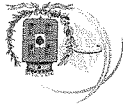
Periodicamente, l'O.d.V. effettua delle verifiche volte a conferire efficacia a quanto contenuto ed analizzato nel MOG e volte alla corretta attuazione dei suoi compiti. Gli ambiti principali dell'attività di controllo dell'O.d.V. devono riguardare la corretta attuazione dei principi contenuti sia nel Codice Etico che nel MOG unitamente a verificare la loro reale attuazione nei processi aziendali; inoltre il controllo è finalizzato anche ad accertare le presunte violazioni di quanto prescritto nel Codice Etico e nel MOG. L'O.d.V. predispone un apposito programma di controllo mediante l'impiego di una specifica reportistica.

In particolare i compiti di vigilanza riguardano:

- la rispondenza tra quanto descritto nel Modello ed i comportamenti attuati dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso;
- la capacità del Modello di assolvere alla sua funzione di prevenzione dei reati definiti;
- il monitoraggio nel tempo dell'idoneità del Modello;
- l'aggiornamento del Modello in funzione del verificarsi delle fattispecie che rendono necessari adeguamenti o modifiche.

➤ Art. 9.3 Attività di Informazione all'O.d.V.

L'OdV deve essere informato mediante apposite segnalazioni da parte di tutti i "Destinatari" ovvero da parte di tutti i portatori di interesse in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la



SIXT

responsabilità amministrativa della Società ovvero le fattispecie dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ed adottati dall'Azienda.

Inoltre devono essere trasmesse all'OdV informazioni concernenti provvedimenti provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini (anche nei confronti di ignoti) per i reati previsti dal Decreto, le richieste di assistenza legale per dipendenti o amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i predetti reati, notizie esautive in relazione a provvedimenti disciplinari svolti per illeciti disciplinari che comportino la sospensione del servizio e dal trattamento economico, ovvero sanzioni più gravi.

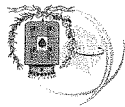
L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta anche attraverso periodici incontri. Al fine di consentire il corretto svolgimento dei compiti, l'Azienda mette a disposizione dell'OdV le informazioni e la documentazione funzionale all'espletamento dell'incarico.

Le funzioni aziendali interessate devono trasmettere all'OdV i report relativi alle attività di monitoraggio o analisi effettuate anche nel caso di check list o questionari di natura prettamente informativa; inoltre è obbligatorio trasmettere all'OdV ogni evento anormale o fattispecie atipica. Inoltre rientrano tra i documenti da trasmettere all'OdV quanto di seguito elencato:

- richieste, erogazioni di finanziamenti pubblici;
- procedimenti disciplinari o sanzioni irrogate al personale;
- eventi relativi ai soggetti Destinatari che possono rappresentare una fonte di rischio per la commissione dei reati D.Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza valuta tempestivamente le segnalazioni ricevute, anche anonime, e dispone gli eventuali provvedimenti da applicare in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio.

L'Azienda garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della S.l.x.T. spa o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.



➤ Art. 9.4 Attività di Reporting

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso le seguenti tipologie di reporting:

- a) relazioni trimestrali al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- b) verbale annuale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con l'indicazione dell'eventuali irregolarità rilevate e di tutte le attività svolte con le relative osservazioni;
- c) segnalazione diretta nel caso di violazioni commesse dall'Amministratore.

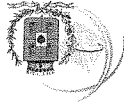
L'OdV ha la facoltà di richiedere per motivi urgenti la convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che, a loro volta, possono convocare l'OdV in qualsiasi momento.

➤ Art. 9.5 Raccolta e Conservazione delle Informazioni

Le modalità di redazione e conservazione dei documenti vengono decise dall'OdV nell'ambito della propria autonomia organizzativa. I documenti devono essere conservati per 10 anni dalla nomina nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, sicurezza, integrità dei dati aziendali.

➤ Art. 9.6 Rispetto della Riservatezza

L'OdV s'impegna a garantire ed a rispettare la riservatezza di ogni informazione, documento ed evento di cui viene a conoscenza nell'espletamento dei suoi compiti.



CAP. X
II. SISTEMA DI CONTROLLO

➤ Art. 10.0 Obiettivi del sistema di controllo interno

Le attività di controllo sono rappresentate dalle politiche e dalle procedure aziendali definite ed implementate per garantire la corretta e tempestiva gestione dei rischi al fine di ridurre il loro indice di gravità precedentemente valutato. Gli obiettivi del sistema di controllo interno sono:

- 1) efficacia ed efficienza delle attività operative;
- 2) attendibilità delle informazioni interne ed esterne;
- 3) compliance ovvero rispetto di leggi, norme e regolamenti.

➤ Art. 10.1 Le componenti del sistema di controllo

In questo paragrafo vengono elencate e descritte le componenti principali del sistema di controllo.

a) L'ambiente di controllo

Rappresenta il contesto nel quale le persone operano e svolgono i compiti assegnati. Gli elementi caratterizzanti l'ambiente di controllo sono: i valori etici, la competenza del personale, la struttura organizzativa, l'assegnazione dei poteri e delle responsabilità, la direzione.

b) La valutazione dei rischi

Il rischio è un elemento caratterizzante dell'attività di impresa che deve essere continuamente monitorato e valutato affinché non arrivi ai livelli alti di pericolo.

c) Le attività di controllo

Le attività di controllo sono integrate nei processi aziendali ed hanno la finalità di gestire efficacemente i rischi per ridurli ad un livello accettabile.

d) Le informazioni e la comunicazione

Il sistema informativo e la comunicazione costituiscono parte integrante del sistema di controllo. In questo contesto è importante precisare che il termine "comunicazione" deve essere inteso come un'attività che guarda sia all'interno dell'azienda che all'esterno coinvolgendo le terze parti quali clienti, fornitori e l'organismo di vigilanza.

e) Il monitoraggio

Il monitoraggio è l'elemento che garantisce l'efficacia nel tempo del sistema di controllo definito dall'azienda. Esso generalmente avviene sia attraverso verifiche continue che attraverso attività di controllo specifiche e saltuarie.

